

CXXX.

## TORNATA DEL 15 GENNAIO 1902

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — Dichiarazione del senatore Ginistrelli sul processo verbale — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226) — Parlano il senatore Cerruti Carlo, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'art. 1 — All'art. 2 parlano i senatori Guarneri, Maragliano, Municchi e Saladini, il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il senatore Cerruti Carlo, relatore — Approvazione dell'art. 2 — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli 3, 4 e 5 — All'art. 6 parla il senatore Del Zio, al quale risponde il senatore Cerruti Carlo, relatore — Approvazione dell'art. 6 — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli da 7 a 14, ultimo del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, dell'interno, della guerra e della marina.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

GINISTRELLI. Domando la parola sul processo verbale, per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GINISTRELLI. Ieri io non ero presente, quando l'onor. prof. senatore Carnazza-Puglisi ha creduto di confutare o negare alcune mie affermazioni, asserendo che il lavoro in Inghilterra non è libero. Mi si consenta una breve dichiarazione.

Evidentemente l'onor. Carnazza-Puglisi ha preso equivoco fra l'organizzazione del lavoro fatta dalle *Trade Unions* e da altre associazioni, compresa la *Royal Institution*, e l'organizzazione del lavoro che si vorrebbe fare dall'at-

tuale Ministero colla istituzione del Consiglio superiore del lavoro.

Dal 1239 al 1307 il Parlamento inglese votò trenta e più articoli di legge, allo scopo esplicito di prevenire e proibire l'organizzazione del lavoro delle *Trade Unions* e delle altre Associazioni posteriori di lavoratori.

Ma i progressi della scienza economica fecero subito comprendere che l'organizzazione del lavoro da parte dei lavoratori, nei termini della vera libertà, non si può ostacolare, nè proibire. Posteriormente, essendosi constatato che le *Trade Unions* e le Associazioni che seguirono, si manifestavano sotto forma di Società segrete, si riconobbe che un metodo sommario di procedura era necessario, e si votò la legge quarantesima sotto Giorgio III capoverso 106.

Da quell'epoca sino al 1875 si è accuratamente studiata, dal Parlamento e dal Governo, la questione dell'organizzazione del lavoro fra gli operai, ma non si è mai sognata l'organizzazione del lavoro da parte dello Stato,

perchè se ciò avesse voluto farsi, avrebbe mutato il diritto di sorveglianza e vigilanza surrogandosi all'azione privata.

Gli statisti inglesi, come dissi nel mio discorso, hanno riconosciuto che i limiti della libertà del lavoro sono poggiati sui rapporti della morale e del costume, della salute e vita degli operai e della sicurezza pubblica.

Si istituì quindi, nel 1739, il *Register*, cioè il Registratore, il quale obbliga tutte le Associazioni operaie alla registrazione, e a spedire ogni fine d'anno il bilancio della Società e lo stato delle malattie e mortalità dei soci; ma con ciò si previene la possibilità di frodi, e non si disciplina nè si vincola il lavoro, che anzi toglie di mezzo qualunque ostacolo potesse ritardare od impedire lo sviluppo del lavoro stesso.

Le mie affermazioni dunque sono poggiate sul fatto e sulla storia, e mal si negano; e sarebbe strano come io, che mi rispetto troppo, venissi nel Senato ad affermare fatti non veri!!

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ginistrelli di queste dichiarazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, il verbale si intende approvato.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie;

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro » (N. 226).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro ».

Come il Senato rammenta, ieri venne deliberata la chiusura della discussione generale, salva la parola al ministro di agricoltura, industria e commercio ed al relatore dell'Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CERRUTI CARLO, relatore. Signori senatori. Il compito dell'Ufficio centrale, a nome del quale ho l'onore di parlare, è breve e semplice, perchè quasi tutti i nostri colleghi che ieri hanno discorso su questo disegno di legge ne hanno approvato il concetto.

Delle obiezioni messe innanzi, quella dell'onorevole Pisa può essere assecondata colla proposta che l'Ufficio centrale farà al Senato, d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio e col presidente del Consiglio.

Le obiezioni dei senatori Saladini, Maragliano e Ginistrelli mi paiono il risultato di un equivoco, chiarito il quale, io spero che essi acconsentiranno a votare con noi.

Rimane l'obiezione del senatore Odescalchi e se egli fosse qui non dispererei di potere indurre anche lui, di solito così equanime, ad essere con noi.

Poniamo bene in chiaro il concetto del disegno di legge.

Si tratta d'istituire un ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di creare un Consiglio superiore del lavoro, il quale nel suo corpo nomini un Comitato permanente. L'Ufficio del lavoro deve raccogliere notizie che riguardino il lavoro ed i suoi elementi, gli scioperi ed i contrasti fra operai e industriali, fra agricoltori e contadini, gli effetti e le risoluzioni, che se ne ebbero, lo svolgimento della legislazione sociale, qui ed altrove.

Il Consiglio superiore del lavoro, presieduto dal ministro del commercio e costituito con membri del Parlamento, con industriali, proprietari, operai, contadini, studiosi di scienze statistiche ed economiche, dovrà esaminare le questioni che sorgono fra industriali ed operai, vigilare al miglioramento delle classi lavoratrici, richiesto dal ministro, dare il suo avviso sui disegni di leggi circa il lavoro e indicare all'Ufficio del lavoro le indagini e gli studi a farsi.

E siccome per il gran numero dei suoi membri che noi proporremo di fissare in 43, l'opera ne sarebbe forse troppo lenta, un Comitato per-

manente di nove soltanto, tre dei quali, operai, dovrà prepararla e renderla più agevole e spedita.

È necessario è utile creare fra noi questi nuovi organismi?

L'esempio di nazioni più operose della nostra, che ci hanno preceduto nell'accettare istituti analoghi deve ammonirci. Lo studio dei fatti ci deve spingere ad operare senza ritardo.

L'uso delle macchine anche per l'agricoltura la facilità dei trasporti e delle comunicazioni, l'insidia della concorrenza, la intensità stessa della produzione nelle officine e nei campi, creano rapporti nuovi ed inattesi fra industriali ed operai, fra proprietari e contadini, di una gravità eccezionale.

Il legislatore non può rimanere inoperoso nè per atti, i quali sembrino o siano di violento ricatto, nè per patti contrattuali, la cui imposizione sembri determinata dall'abuso di chi debba pur lavorare per vivere. Ma il legiferare sopra argomenti così complessi in modo che la libertà di offrire e di ricusare l'opera propria non resti mai offesa, e i patti contrattualmente stipulati siano eseguiti, se non sono sopravvenute contingenze imprevedute, non è facile.

Nell'antica Roma, quando sorgevano nuovi rapporti civili non previsti da leggi esistenti, il pretore nell'assumere l'ufficio, soleva dichiarare in un editto come avrebbe deciso se fossero sorte questioni. Così si svolse e crebbe mano mano che il bisogno ne appariva, col consenso del popolo, quel giure, venuto poi a dignità e ad altezza di sapienza insuperata.

Per i nostri ordinamenti, non possiamo delegare a verun Corpo la facoltà di legiferare; ma per provvedere con leggi sagge ed opportune ai bisogni nuovi e gravi della classe lavoratrice e proletaria, ai nuovi rapporti che essa ha cogli industriali, abbiamo il dovere di chiedere la cooperazione di tutti coloro che per la preparazione, gli studi, la condizione, l'interesse, l'origine, per l'elemento in cui vivono provano, e provano, e sentono, e vedono il bisogno od il danno di leggi che non esistono.

E così quel Consiglio superiore del lavoro, che alcuno degli oratori di ieri crede inutile o pericoloso, o teme dover essere un piccolo Parlamento darà il più efficace ausilio ad un ministro, il quale si proponga di ridare all'Italia

per la nuova legislazione sul lavoro, quella gloria che l'antica Roma conseguì nel far leggi rispondenti ai bisogni di quei tempi.

E lode sincera è dovuta al presidente del Consiglio, che nel disegno di legge da lui presentato, aggiunse all'Ufficio del lavoro, proposto già dagli onorevoli Pantano e Colajanni, la creazione del Consiglio superiore del lavoro.

Ma, diceva ieri l'onor. Odescalchi, vi è necessità di questo Consiglio superiore del lavoro? E il ministro di agricoltura e commercio non potrebbe valersi dei consigli e delle opere dei direttori preposti ai vari servizi del suo dicastero, per provvedere? Sì, un ministro il quale avesse mente, cuore, dottrina eccezionale, conoscenza perfetta di tutto il movimento economico moderno, intuito e altezza d'ingegno corrispondenti alla gravità del tema da ordinare e delle leggi che occorrono, potrebbe proporre le leggi che occorrono.

Ma fino ad ora quest'uomo non si è avuto in Italia nè fuori; e però avviene che, mentre oggi il contratto di lavoro ha assunto un'importanza eccezionale e straordinaria, non vi sono leggi che gli diano norme convenienti. Non vi provvede il Codice di commercio che ne tace e non vi provvede il Codice civile; perchè le poche disposizioni sulla locazione d'opera sono tratte da leggi romane, scritte quando il lavoro era prestato dagli schiavi e perciò non occorre provvedere che a poche opere di certe classi di persone.

Ma, ci diceva il senatore Ginistrelli, questo Consiglio superiore del lavoro pretenderà di determinare e di fissare il corrispettivo del lavoro, perchè l'articolo 4 del progetto di legge gli assegna il compito di esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni e operai e questa ingerenza sua in rapporti privati e contrattuali è eccessiva, nè si deve tollerare.

A questa obiezione, ieri ha risposto assai bene il senatore Carnazza-Puglisi, che ringrazio di essere venuto in soccorso dell'Ufficio centrale. Egli avvertì, ed è vero, che il prezzo del lavoro è indipendente affatto da ogni ingerenza del Consiglio superiore.

Il lavoro rappresenta una merce il cui corrispettivo deve essere liberamente determinato o dalle parti o, per loro volontà, da altri che esse abbiano scelto. Ma, conchiuso il con-

tratto e fissato il prezzo della mano d'opera, possono sorgere gravissime contestazioni fra gli imprenditori e gli operai, fra i proprietari e i contadini. Una delle preoccupazioni maggiori dei proprietari è che i contadini, dopo aver convenuto di prestare l'opera loro per certe operazioni, venuta l'epoca d'imprendere il lavoro, rifiutino di eseguire il contratto. Se si tratta di operazioni agrarie, che si debbano compiere in determinato numero di giorni, sotto pena di danni enormi, il proprietario si trova in questa condizione: o di cedere alle imposizioni che gli sono fatte (le quali costituiscono un ricatto morale e violento) o di dover sottostare, senza veruna colpa nè causa onesta, ad un danno di cui non si sa determinare la misura. (*Approvazioni*).

Sono questi i problemi dei quali il Consiglio superiore del lavoro è chiamato a fare l'esame per dire come vi si possa provvedere; ed è conveniente che il Consiglio superiore del lavoro esista, ed esista come si propone di costituirlo, perchè se saranno in grande numero gli operai e i contadini, i quali facciano parte del Consiglio e del Comitato permanente, non avverrà che costoro credano o dicano che se essi vi appartenessero, avrebbero saputo conciliare gli opposti interessi delle parti. No, ciò non avverrà, perchè il Consiglio superiore del lavoro comprende almeno 15 fra contadini ed operai ed il Comitato permanente è costituito per un terzo di operai. È chiaro che in queste circostanze tutti quei problemi, i quali si presentano così ardui e pericolosi per la pace e l'armonia sociale saranno esaminati con amore e con senno pratico.

Ma perchè, si è pur detto, questo Consiglio superiore del lavoro si vuole costituito in modo diverso da quello che era stata deliberato dalla Camera? Perchè, ci chiedeva l'onor. Saladini, perchè non ammettere nel Consiglio superiore del lavoro i rappresentanti di quelle classi sociali, le quali, quando vi appartengano, con qualunque animo ne facciano parte, dovranno acconciarsi alla necessità delle cose e rinunciare ad erronei concetti o ad esagerate illusioni?

Qui è dove l'onor. Saladini e l'onorevole Maragliano sono, a parer mio, caduti in un equivoco. Perchè noi non abbiamo punto pensato, come essi immaginarono, a torto, che nel

Consiglio superiore del lavoro, dovessero essere rappresentati soltanto gli enti che avessero personalità giuridica. Tutt'altro.

L'Ufficio centrale fu unanime nel ritenere che dal diritto di associarsi derivi quello che l'associazione costituita abbia una esistenza almeno di fatto e non possa essere disconosciuta. L'esistenza sua non potrà concepirsi disgiunta dalla esistenza delle persone degli associati, ma non potrà neppure negarsi. E perciò abbiamo pensato essere conveniente di trarre i membri che debbano costituire il Consiglio superiore del lavoro, anche da quelle associazioni, in cui sono agricoltori, industriali, operai o contadini, sebbene esse non abbiano altra esistenza che di fatto. E così fu conservato il diritto di nominare membri del Consiglio superiore del lavoro alla federazione delle Società di mutuo soccorso, alla lega nazionale delle cooperative italiane, alle associazioni fra le Banche popolari sebbene si sappia che codeste sono federazioni, leghe, associazioni aventi un'esistenza soltanto di fatto.

E fu proposto di non attribuire questo diritto alla federazione nazionale fra i contadini, alla federazione nazionale fra i lavoratori dei porti e del mare e alla federazione nazionale delle Camere di lavoro, perchè esse, per quanto ci è stato dichiarato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, non esistono neanche in fatto. Noi lo abbiamo pregato a volere comunicarci gli statuti di codeste federazioni e a dichiararci se risultava quando e come esse fossero state costituite e chi la rappresentava e da chi, e dove costoro fossero stati eletti.

La risposta fu che al Ministero di agricoltura, e neanche a quello dell'interno non si aveano gli statuti di queste associazioni e che per due di esse si aveano soltanto i progetti di statuti e che non constava altro.

E quanto alle Camere di lavoro ci è stato dichiarato che 22 provincie non ne hanno affatto e che, in altre provincie le Camere di lavoro sorgono con criteri o regionali, o provinciali, o anche soltanto comunali. In questa condizione di cose era naturale che l'Ufficio centrale domandasse a se stesso, se poteva proporre che si approvasse un disegno di legge, in cui il diritto di nominare rappresentanti nel Consi-

glio superiore del lavoro era attribuito ad associazioni che non esistevano neanche in fatto.

Se la legge fosse stata approvata come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento, essa non avrebbe potuto avere esequimento. Ecco perchè noi rispettosi del diritto, che ognuno ha di associarsi per scopi leciti ed onesti, abbiamo proposto che fosse conservato il diritto di nominare membri del suddetto Consiglio, anche ad associazioni le quali, sebbene non avessero personalità giuridica autonoma, indipendente dagli associati, in fatto però esistevano ed ecco perchè abbiamo dovuto proporre che il disegno di legge si modificasse non attribuendo l'eguale diritto ad associazioni, assolutamente inesistenti.

Detto ciò, è forse superfluo osservare che lo scopo delle Camere del lavoro non è ancora precisamente determinato. E se io non ho male compreso alcuni scritti apparsi nella *Critica sociale* parrebbe che, secondo alcuni, le Camere del lavoro debbano avere uno scopo politico anzi che economico. E se esse si costituissero con scopo principalmente politico, sarebbe conveniente e opportuno ammetterle fin d'ora ad eleggere membri di un Consiglio del lavoro costituito unicamente per esaminare rapporti contrattuali o disegni di legge, i quali riguardino chi presta l'opera sua e chi la domanda?

Se accadrà che queste Federazioni si costituiscano con uno scopo economico, inteso soltanto a proteggere i lavoratori, il ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale per la proposta fatta dall'Ufficio centrale ha diritto di nominare sette operai e contadini, potrà, nel regolamento a farsi ai termini dell'art. 13, dichiarare quali di queste Federazioni possano designare a lui le persone che egli abbia poi ad eleggere: la quale disposizione non manca di precedenti in regolamenti fatti dallo stesso ministro di agricoltura, industria e commercio.

Mi pare d'aver dimostrato che l'obiezione, fatta dal senatore Saladini e ripetuta dal senatore Maragliano non dipenda che da un equivoco; dall'equivoco, cioè, di considerare esistenti quelle federazioni che nel disegno di legge dell'Ufficio centrale non sono indicate, sol perchè esse non esistono ancora.

Giunto a questo punto, mi rimane soltanto il grato dovere di rispondere al senatore Pisa

che l'Ufficio centrale aderisce al suo desiderio. Egli, accettando la proposta nostra di togliere alle tre federazioni che non esistono il diritto di concorrere a costituire il Consiglio superiore del lavoro, ci invitò a proporre che si aumentasse il numero degli operai e contadini da eleggersi da quelle associazioni di cui essi fanno parte.

E io dichiaro che l'Ufficio centrale d'accordo coll'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio e col suo collega, il presidente, proporrà che il Consiglio superiore del lavoro sia costituito di 43 membri; che la federazione delle Società di mutuo soccorso possa nominare tre membri e non uno solamente; che la Lega nazionale delle cooperative italiane ne nomini tre e non due.

In questo modo avremo il Consiglio superiore del lavoro costituito da 43 membri, dei quali i 30 eletti dalle associazioni indicate nell'art. 2 e dal ministro di agricoltura, industria e commercio rimarranno in ufficio tre anni e potranno mutarsi per giusto terzo ogni anno.

Ecco le considerazioni che in nome dell'Ufficio centrale io ho l'onore di rassegnare al Senato, pregandolo di voler approvare il disegno di legge. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI G. *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io debbo attribuire a mia particolare ventura l'essere d'accordo coll'Ufficio centrale.

Innanzitutto perchè l'Ufficio centrale ha dovuto correggere necessariamente alcune mende di redazione le quali non potevano essere più nel testo della legge.

In secondo luogo perchè le ragioni presentate all'Assemblea sono di tal evidenza, che non possono non convincere ogni uomo che abbia per mèta fissa il bene del proletariato.

E come io sarò fiero di presentare all'altro ramo del Parlamento una legge importantissima d'iniziativa del Senato, quella che riguarda una malattia popolare, così anche sarò felice di esporre alla Camera le ragioni che oggi con sapienza legislativa ha svolto il relatore della legge.

Io non posso portar qui un contingente di sapienza giuridica che non ho, ma porto in-

vece un piccolo contributo di scienza naturalistica la quale mi fa vedere come la felice alba delle leggi sociali che sorge con questo progetto onori il Senato del Regno.

Certo in quest'ordine d'idee molto si ha da fare. Dobbiamo sempre più paternamente provvedere, con la sicurezza di propiziare a noi tutte queste masse di operai che bene analizzate da vicino, e ognuno che eserciti una professione la quale metta a contatto dei maggiori bisogni di chi non ha può farlo, mostrano di ragionare col cuore e di aver l'animo grato molto più di quello che non si creda. Io posso parlarne per esperienza propria. Cosicché tutto il proletariato si sentirà legato al beneficio che il Senato gli fa, non solamente accettando una legge come questa, ma suffragandola anche coi propri pensieri e coi propri affetti per migliorarla.

Comprendo benissimo alcune difficoltà: volete dare voi diritti a chi non esiste?

È naturale, non c'è diritto per i non esistenti; ma un ente che cominciasse ad esistere potrebbe trovare un diritto anticipato, già concesso ad associazioni congeneri le quali pure hanno una vita.

Ed ecco perchè io affermo di parlare qui come naturalista.

Nel tempo passato si poteva immaginare che tutti gli operai fossero come monadi sparse; a questo stato è succeduto quello di aggregazione. È lo stato della pietra. Ma la pietra pure ha una qualità che è quella di resistere. Dall'aggregazione si passa all'organamento; ma bisogna incominciare allora dallo studiare l'ambiente e le funzioni; dal vedere le relazioni che passano fra le funzioni dell'organismo e l'ambiente stesso; nè potrebbe mai dirsi bene organizzata un'associazione la quale non consentisse alle leggi dello Stato e non fosse sotto l'egida di quello: perchè uno Stato non può dare altrui maggiori libertà di quelle che non abbia date a se stesso.

Ora se queste sono le ragioni che tutti noi persuadono ad iniziare un'era di leggi sociali, io mi unisco al valoroso relatore pregando vivamente il Senato perchè voglia accordare il suo suffragio a questo disegno di legge. (*Vivissime approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, essendo già stata chiusa la discussione gene-

rale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un Ufficio del lavoro con lo scopo:

a) di raccogliere, coordinare e pubblicare notizie ed informazioni relative al lavoro nel Regno e nei paesi esteri dove a preferenza si dirige l'emigrazione, principalmente per quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro; i rapporti di questo col capitale; il numero e le condizioni degli operai, anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro e le condizioni comparate del lavoro in Italia ed all'estero;

b) di seguire e di far conoscere lo svolgimento della legislazione e dei provvedimenti di carattere sociale all'estero, come pure di concorrere allo studio delle riforme da introdursi nella legislazione sul lavoro in Italia;

c) di compiere tutti gli studi e le ricerche, che nelle materie indicate fossero ordinati dal ministro di agricoltura, industria e commercio di propria iniziativa, ovvero in seguito a voti o proposte del Consiglio superiore del lavoro. (Approvato).

Leggo l'art. 2 come è stato modificato d'accordo fra l'Ufficio centrale e l'onorevole Ministro:

#### Art. 2.

È pure istituito presso lo stesso Ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio superiore del lavoro presieduto dal ministro, o in sua vece, dal sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto di quarantatré membri, oltre il presidente, dei quali:

tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dal Camera dei deputati per la durata della Legislatura;

quattro membri eletti dalle Camere di commercio;

quattro dai Comizi agrari;

tre membri eletti dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso;

tre membri eletti dalla Lega nazionale delle Cooperative italiane;

due membri eletti dall'Associazione fra le Banche popolari.

Inoltre fanno parte del Consiglio: il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale della statistica; il direttore generale della marina mercantile; il direttore della industria e commercio; il direttore della divisione credito e previdenza; il direttore dell'Ufficio del lavoro; il commissario generale dell'emigrazione.

Gli altri quattordici membri sono nominati con Regio decreto sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e sono scelti: due, fra i cultori delle discipline economiche e statistiche; cinque fra i produttori e capi di aziende agrarie, industriali e commerciali; due fra gli operai e capimastri delle miniere della Sicilia e della Sardegna; uno fra i lavoratori dei porti e del mare; quattro fra contadini e operai.

Ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, tutti i membri eletti o nominati durano in carica tre anni, sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Io non sono un avversario di questo progetto di legge, tanto è vero che mi sono astenuto dal prendere la parola nella discussione generale. Gli do bensì, con certe riserve, il benvenuto nella legislazione italiana. Era arrivato il tempo che questo vuoto si riempisse nella nostra legislazione. Quando tutte le grandi nazioni d'Europa hanno cercato di iniziare, se possibile, una legislazione sul lavoro, bisognava che anche noi ci azzardassimo in questa via. Io però approvo la legge ad una condizione, che è mio augurio il quale spero si realizzi; cioè che questo Consiglio superiore del lavoro riesca, non ad inasprire la lotta fra il capitale ed il lavoro, non a far diventare più vivo il conflitto fra le classi lavoratrici e le dirigenti, ma che esso si ispiri alla sua alta missione di essere il vero paciere fra le diverse classi sociali, il moderatore tranquillo e ponderato di questi

conflitti che nascono ogni giorno in Italia. A questa sola condizione voterò il progetto di legge; ma dubito che l'organismo del cenato Consiglio superiore del lavoro, che ci si propone coll'articolo secondo, non risponda a questo concetto, e non riesca a questo intento.

Io non censuro questo organismo sotto il punto di vista giuridico del nostro Ufficio centrale, io lo disapprovo od almeno ho gravi dubbi sulla sua vitalità, perchè non mi pare pratico, non mi pare attuabile, non mi pare che debba riuscire all'intento suo.

E pria di ogni altro è un'assemblea troppo numerosa, quella proposta col presente art. 2 è un piccolo Parlamento di 43 o 45 membri. Per chi ha l'abitudine delle assemblee non ignora, che è difficile dirigere e disciplinare una riunione così numerosa, perchè è facile che dessa si divida in gruppi, in partiti divisi da principî, o da personalità, come altre volte se ne è fatta dolorosa esperienza.

Uno dei nostri egregi colleghi, allora ministro di agricoltura e commercio, presentò, vari anni addietro, un progetto di legge per organizzare il Consiglio del Banco di Sicilia.

Partì, nella detta organizzazione dal giusto concetto, ma pur troppo dottrinario, che il Banco rappresentasse tutti gl'interessi peculiari della Sicilia essendo siciliano il capitale della sua dotazione, e propose un'assemblea di 60 e più membri in cui entrassero i rappresentanti delle sette provincie siciliane, i rappresentanti delle città tutte ove il Banco aveva sedi o succursali, incluse sinanco Milano e Genova i rappresentanti delle Camere di commercio di queste città ed i rappresentanti perfino dei Consigli d'ordine degli avvocati.

Io, o signori, censurai questo sistema, prevedendo che un'assemblea così composta e così numerosa non sarebbe stato un organismo vitale per un istituto di credito; e l'esperienza pur troppo mi diede ben presto ragione.

Avvennero infatti degli scandali, dei quali sentiamo ancora l'eco nella Corte d'assise di Bologna. Quell'assemblea si divise in piccoli partiti, in piccole chiesuole, e diede luogo a lotte personali; tanto che sotto il Ministero Di Rudini si intese il bisogno di ridurne il numero e di condurlo a modeste ed organiche proporzioni; e da quel giorno in poi si ebbe un buon governo al Banco di Sicilia. L'esperienza, mi

duole l'anticiparlo, proverà che è ben difficile cosa di dirigere un'assemblea di quarantatre o quarantacinque membri. Ma vi ha di più: i componenti di quest'assemblea sono di indole troppo disparata, sono poco omogenei tra loro per poter ottenere dei frutti veri, dei risultati effettivi dai loro deliberati. Si è proceduto al solito con dei principî tutto affatto dottrinali; si è voluto costituire in quel corpo la rappresentanza di tutti gli interessi economici commerciali, agricoli e sinanco del mare che esistono in Italia; si è voluto prendere un pizzico per ogni classe sociale, e costituire questa assemblea tanto svariata.

Tutto ciò, o signori, nuoce alla serietà ed alla vitalità di questo novello istituto, e forse ne produrrà la sterilità. Io vorrei essere un cattivo profeta, ma temo che quell'assemblea non diventerà che un *club* politico che non darà altro che vane e inutili discussioni. Voi troverete in quell'assemblea il professore di Università che verrà a parlarvi delle teorie di Smith, di Ricardo o di Mill; avrete i rappresentanti delle associazioni popolari che vi parleranno delle teorie di Marx, di Lassalle o di George; avrete, insomma, questo pandemonio della attuale scienza economica. Ed allora, o signori, quali frutti vi augurate da questa assemblea, dove non avrete che discussioni teoriche, che analisi di principî, che dottrine, e non si parlerà che raramente della realtà delle cose?

E badate, o signori, che io temo che in quell'assemblea si adopereranno benanco diversi idiomi. Vi sarà il professore e lo scienziato che parleranno il puro toscano e il puro linguaggio dell'Accademia della Crusca; ma vi saranno popolani o rappresentanti degli operai, delle miniere, vi saranno i lavoratori del mare, gli artigiani e gli agricoltori che adopereranno i loro dialetti locali, fors'anco il siciliano ed il sardo, e dubito che forse vi sarà di bisogno di interpreti come alla Corte d'assise. Questo sarà l'effettivo giuoco di questo Istituto, ed io compiangio il ministro di agricoltura, industria e commercio che dovrà presiedere queste assemblee così numerose e composte di persone d'indole così disparata; e sono persuaso che l'onorevole Baccelli si troverà più imbarazzato nel dirigere quest'assemblea di quanto lo sarebbe, se al letto di un suo ammalato si trovasse a fronte di un congresso medico di qua-

rantatre o quarantacinque dottori in medicina e in chirurgia.

Questo è ciò che mi suggerisce la mia esperienza, e soggiungo che tutto ciò l'ho detto, non perchè io spero di vedere ascoltate queste mie parole, ma perchè si sappia che queste difficoltà vi è chi le abbia vedute e anticipate. Io sono convinto dippiù che il Governo non accetterebbe in verun modo una riduzione del numero stabilito in quell'articolo, perchè questo è l'articolo politico del progetto, al quale non gli è dato, o permesso a libito di fare dei larghi ritocchi. Riducendo il numero dei membri con esso proposti comprometterebbe forse questa legge davanti all'altro ramo del Parlamento, e quel che è più rischierebbe forse la situazione politica del Ministero; quindi son sicuro che il Senato, nella sua maggioranza, non farebbe quest'atto di disubbedienza alla volontà del Governo, e respingerebbe qualunque mia proposta di ridurre il numero, o di variare la composizione del Consiglio superiore del lavoro, come è stato proposto dall'art. 2.

Solo voglio augurarmi che nell'avvenire vi sia qualcuno che dica: Vi fu un povero senatore il quale ebbe la previggenza di anticipare questo stato di cose, che quell'assemblea è un'assemblea difficile a governare per il numero dei suoi componenti e per la loro disparità di indole, ed allora si ricorderà che quel povero senatore era Andrea Guarneri, che ora vi parla da questo banco.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola su questo articolo per fare un'osservazione e una proposta. L'osservazione si riflette alle parole dell'onor. relatore, il quale mostrò di ritenere che quanto si disse da me e dall'onor. Saladini, provenisse da un equivoco, cioè dalla credenza che esistano queste federazioni, queste Camere di lavoro, queste istituzioni, di cui nell'art. 2 nella legge si fa menzione, mentre che effettivamente non esisterebbero.

Non è qui il luogo ed il momento di fare un'indagine minuta a questo riguardo. Certo accettando le dichiarazioni dell'onor. relatore, le sue osservazioni sarebbero giustissime e noi si sarebbe effettivamente caduti in equivoco consistente in una confusione fra Camere di lavoro che effettivamente esistono e federa-



zioni delle Camere di lavoro, che secondo il relatore non esisterebbero.

Stando così le cose, l'obbiezione del relatore avrebbe ragione di essere dal punto di vista formale non da quello essenziale, perchè sono sempre convinto che quanto più sarà larga la rappresentanza degli enti operai, l'Ufficio del lavoro d'altrettanto meglio funzionerà, perchè un Ufficio siffatto, come dissi ieri, se non sarà fecondato dal concorso delle forze vive dei lavoratori, si limiterà ad essere una nuova unità burocratica e nulla più.

E vengo alla proposta. Nelle categorie che sono chiamate a dare i loro membri al Consiglio superiore, compresi fra gli altri e giustamente, i cultori di discipline economiche e statistiche, non trovo fatta menzione dei cultori delle discipline igienico-mediche. Ora chi conosce il movimento che havvi in tutto ciò che riguarda la legislazione del lavoro negli altri paesi e la grande parte che in queste misure legislative hanno i provvedimenti di natura igienica, deve convenire che un Consiglio, chiamato a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai, debba avere nel suo seno persona di competenza tecnica nel campo delle discipline igieniche e mediche. Comprendo perfettamente che per l'aggregato numerico del Consiglio non si può stabilire che vi debbano sempre essere tassativamente e gli uni e gli altri, ma pregherei l'onor. relatore a voler accettare semplicemente che là ove si legge: « tra i cultori delle discipline economiche e statistiche », s'aggiungesse ancora: « igieniche e mediche ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore **Municchi**.

**MUNICCHI.** Ho chiesto la parola per proporre un piccolo emendamento al penultimo capoverso dell'art. 2. Favorevole alla legge, non avrei davvero proposto emendamenti quando il progetto stesso non avesse dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento: ma, giacchè questo deve avvenire, ho assunto in tal circostanza l'eccitamento a proporre l'emendamento di cui ora dirò.

Nel penultimo capoverso di questo articolo si stabilisce che ad eccezione dei tre senatori e dei tre deputati, i membri eletti o nominati — eletti dagli enti che sono indicati precedentemente dall'articolo stesso o nominati dal mi-

nistro — durano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili. Ora mi giova il rammentare che nella nostra legislazione è stato ormai consacrato un principio che mi pare assolutamente utile e di progresso, quello cioè dell'avvicendamento degli uomini in certi pubblici uffici.

Quando una legge stabilisce che le persone chiamate a cuoprire certi dati uffici per un determinato periodo di tempo sono però rieleggibili, sempre od almeno il più delle volte avviene che rimangono essi infeudati nell'ufficio. O che ciò avvenga per cortesia di chi deve nominare, o per altre ragioni, certo è che la possibilità legale della rielezione si traduce nel fatto della permanenza nell'ufficio sempre delle stesse persone, e ciò senza pubblico vantaggio anzi con danno perchè pel progresso delle idee, per la rinnovazione di forze esauste, per la utilizzazione di nuovi e vivi elementi, e per la civica educazione è bene che i cittadini si avvicendino nella gestione della cosa pubblica.

Questo principio noi lo abbiamo consacrato, per esempio, nella legge sugli Istituti di beneficenza e nella composizione della Giunta provinciale amministrativa. Anzi è notevole che con quelle disposizioni non si creò qualche cosa di nuovo, perchè il sistema detto della *contumacia* pel quale il cittadino che aveva esercitato un determinato ufficio per un certo tempo, ne rimaneva escluso dopo una prima o dopo più elezioni, salvo il poter essere rieletto quando fosse decorso un altro periodo di tempo, ha una storia nelle istituzioni politiche e civili di alcuni tra gli antichi Stati italiani dell'età di mezzo. Anche il Concilio di Trento (il bene bisogna prenderlo dove si trova) stabilì che i membri delle amministrazioni delle Opere pie dovessero essere rinnovati, non potendo essere rieletti senza un tempo d'interruzione nella gestione dell'ufficio.

Ora mi sia permesso l'osservare che se questo sistema dell'avvicendamento degli uomini è utile come io credo, per vari pubblici uffici, tanto più lo è riguardo all'importantissimo tema della legge attuale.

Invero a me sembra che uno degli scopi di questa legge, sia quello di chiamare il proletariato, cioè gli operai ed i contadini a vedere le difficoltà dell'applicazione di certi principî seducenti, ma nell'attuazione impossibili.

Codesti operai e contadini saranno essi che

dovranno insieme agli altri membri del Consiglio superiore del lavoro studiare le questioni dei rapporti fra capitale e lavoro, suggerire i provvedimenti con cui si possano migliorare le condizioni del proletariato (miglioramento che tutti abbiamo in cuore e che tutti vogliamo per quanto sia possibile) (*Approvazioni*) e che dovranno dare il loro parere per la legislazione del lavoro che anch'io saluto come un grande progresso della civiltà moderna.

Ma perchè questo scopo della legge meglio si raggiunga facciamo che non siano sempre gli stessi individui che una volta nominati rimangono fermi nell'Istituto di cui ci occupiamo. Teniamo la porta aperta onde ci sia rinnovamento di uomini e quindi di forze, di attitudini e d'idee.

L'utilità sarà tanto maggiore quanto più si estenderà il numero di coloro che via via, in forza dell'avvicendamento, saranno chiamati alle funzioni di questo nuovo, importante istituto da cui noi speriamo bene, e lo speriamo nell'interesse di tutte le classi ed in quello dell'ordine sociale.

Quindi, onorevoli colleghi, io proporrei che come è detto nella legge degli Istituti di pubblica beneficenza si disponesse nell'articolo di legge in esame, che i membri eletti o nominati non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta.

Vedete che non mi spingo a dire che, finito il triennio, debbano senz'altro essere ineleggibili. Voglio tenere conto anche dell'utilizzazione dell'esperienza nell'esercizio della funzione, però limitato l'esercizio stesso ad uno stabilito ragionevole periodo di tempo. E poiché come ho detto, abbiamo l'esempio della legge sugli Istituti di beneficenza, mi contento che la disposizione di quella si ripeta nella legge attuale.

Questo è l'emendamento che io propongo e nel quale spero di aver favorevoli e l'Ufficio centrale e il signor ministro.

SALADINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALADINI. Dichiaro che, pur mantenendo il mio concetto, che per un alto senso di convenienza politica sarebbe stato meglio lasciare una rappresentanza diretta anche a quegli enti dei quali, se l'esistenza di fatto non è accertata, l'esistenza etica è innegabile, io dichiaro

che voterò quest'articolo com'è proposto dall'Ufficio centrale, augurandomi per una parte che valga di sprone a queste associazioni, a queste leghe federate di portare i loro statuti a conoscenza dello Stato, sì che questi accordi ad esse di entrare con rappresentanze nel Consiglio del lavoro, e d'altra parte che la scelta sindacale venga dal ministro fatta anche in seno a questo ente.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se la proposta del senatore Municchi sia appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiata).

Chiedo altrettanto per quella del senatore Maragliano.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiata).

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho udito con molto interesse il discorso dell'onorevole senatore Guarneri, perchè veramente nel far le leggi bisogna avere innanzi tutto una grande prudenza; però io mi permetterei di sottoporre all'alta intelligenza sua questo mio concetto, che può essere forse troppo naturalistico, ma che è vero. Il concetto è il seguente: si può dalla dissonanza ottenere l'armonia.

Vorrei appellarmene ad uno dei più illustri fisici che onorano quest'assemblea, al professor Blaserna, e se ciò è possibile in senso materiale credo si possa anche in senso morale. Avviciniamoli questi esseri: noi facciamo con questa legge una prova la quale è di sua natura correggibile. Quando il tempo e i casi avranno dimostrato che noi potevamo far meglio, torneremo sull'opera nostra, e la correggeremo. Che cosa vi è d'immanente e d'ineluttabile a questo mondo? Nulla.

Politica! Ma questo è un istituto altamente economico, e quando noi preferiremo che non si facciano rappresentanze per interposta persona, ma vorremo averle tra i contadini e tra gli uomini che lavorano, allora nel loro contatto non ci è nulla a temere. Ho detto già che io sono persuaso, come un uomo che tocca molto largamente le sventure umane, che quella gente ragiona col cuore, e col cuore in questi casi si ragiona sempre bene. Essi sen-

tiranno la gratitudine per l'opera nostra. Cosicchè io non dividerei le paure dell'illustre senatore, ma accarezzerei le mie proprie speranze.

In quanto alla proposta del senatore Maragliano, parrà veramente meraviglioso che io, pur onorandomi di essere suo collega, dichiarai di non accettarla, perchè ad essa è già provveduto. Noi vogliamo integrare la legge sugl' infortuni del lavoro, con una Commissione già nominata, che deve studiare le malattie che sorgono dagli esercizi professionali. Naturalmente un giorno, quando le nostre leggi sentiranno la necessità di essere perfezionate, anche cotesto concetto si potrà unire a quello della ricerca del lavoro, e non della sua disciplina, perchè noi non intendiamo organizzare il lavoro e sottrarlo alle fatali leggi della sua natura, ma vogliamo concorrere con tutti i nostri mezzi a far sì che esso non manchi al proletariato a cui dobbiamo indicare quale sia il più proficuo nella comparazione che faremo tra i lavori non solamente nazionali, ma internazionali; avviando così le correnti della nostra emigrazione là dove avranno maggior sicurezza di salute e di profitto.

In quanto alla proposta ultima del senatore Municchi, egli forse si meraviglierà che io, essendomi sin dal principio dichiarato incompetente nelle questioni di giurisprudenza, faccia avvertire modestamente a lui come il Consiglio superiore del lavoro non debba giudicare, ma solamente raccogliere gli elementi e i dati necessari ad illuminare le intelligenze intorno ai maggiori profitti del lavoro. Non v'ha dunque nè ragione amministrativa, strettamente parlando, nè ragione di giudizio.

Non è quindi male che i membri del Consiglio superiore del lavoro riconfermati nell'ufficio possano con ciò accrescere la loro esperienza su tali importanti questioni.

Del resto a me non parrebbe assolutamente necessario oppormi alla proposta del senatore Municchi. Ho creduto opportuno esporre queste considerazioni al Senato ed alla Commissione; ma mi rimetto a ciò che pensa la Commissione stessa ed il suo relatore.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *relatore*. L'Ufficio centrale mi incarica di pregare il senatore Municchi a non

insistere nella sua proposta, considerando che si tratta di un Consiglio il quale dichiara soltanto l'avviso suo, e imprende studi, ma non amministra. Il solo esempio che abbiamo nella nostra legislazione di membri che non possano essere riconfermati più di una volta si incontra, se non erro, nella legge sulle istituzioni di previdenza; ma si tratta di membri che amministrano effettivamente e perciò parve conveniente che essi debbano di quando in quando essere sostituiti. Perciò io prego il senatore Municchi a non insistere nel suo emendamento. Dichiaro però fin d'ora che, quando egli insistesse, l'Ufficio centrale non fa opposizione all'accoglimento dell'emendamento chiesto, poiché non ne sarebbe punto mutata la sostanza della legge.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Io non ho proposto l'emendamento per una ragione relativa all'amministrazione e so bene che il Consiglio superiore del lavoro non deve amministrare ma studiare le questioni concernenti i rapporti tra padroni ed operai, suggerire i miglioramenti delle condizioni del proletariato, ed esprimere parere in quanto si riferisce alla legislazione del lavoro. Rammento, però, che io ho detto che, uno degli scopi della legge essendo quello di chiamare gli operai e contadini a constatare le difficoltà che vi sono ad armonizzare i rapporti tra capitale e lavoro, ed a ben risolvere le varie questioni sociali ed economiche che saranno sottoposte allo studio del Consiglio superiore del lavoro, era opportuno ed utile anche per questa ragione, che ci fosse l'avvicendamento degli uomini chiamati a comporre il Consiglio di cui trattasi. Ma dal momento che il ministro si rimette all'Ufficio centrale, e che l'Ufficio centrale mi prega di non insistere nell'emendamento, io, favorevole alla legge, non voglio incorrere nell'apparenza di creare difficoltà all'attuazione della legge stessa, che credo un bene per il nostro paese nei rapporti sociali, economici e politici.

Dichiaro quindi di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano ritira il suo emendamento o lo mantiene?

MARAGLIANO. Dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

GUARNERI. Volevo un semplice schiarimento: perchè solo i poveri senatori e deputati non sono rieleggibili, mentre tutti gli altri lo sono?

CERRUTI CARLO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO, *relatore*. S' intende che i senatori e i deputati, i quali durano in carica tutta la legislatura, possono sempre essere rieletti; nè ci sembra occorra una speciale dichiarazione, la quale, se alcuno volesse richiedere, si dovrebbe fare, aggiungendo là dove è detto: « tre senatori eletti dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura » le parole: « e rieleggibili »...

PRESIDENTE. Ma mi pare che questo si debba intendere, senza specificarlo.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Se si ritiene sufficiente questa mia dichiarazione, allora credo inutile la proposta aggiunta.

GUARNERI. È sufficiente la dichiarazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo del progetto di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale del quale ho già data lettura.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il direttore dell' *Ufficio del lavoro* fa parte di diritto del Consiglio dell' Emigrazione e di quello della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Consiglio superiore del lavoro è chiamato ad esaminare le questioni concernenti i rapporti fra padroni ed operai; a suggerire i provvedimenti da adottarsi per il miglioramento delle condizioni degli operai; a proporre gli studi e le indagini da compiersi dall' Ufficio del lavoro; ad esprimere parere sopra i disegni di legge attinenti alla legislazione del lavoro e sopra ogni altro oggetto che il ministro sottoponga al suo studio.

(Approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione degli articoli del progetto di legge: « Istituzione dell'Ufficio del lavoro ».

#### Art. 5.

Nel Consiglio superiore del lavoro sarà istituito un Comitato permanente con l'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio e di adempiere alle altre attribuzioni consultive che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 13.

Il Comitato permanente sarà composto di nove membri, di cui otto saranno designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e tre di essi dovranno essere scelti fra i consiglieri operai.

Il commissario generale dell' emigrazione fa parte di diritto del Comitato permanente.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ai membri del Consiglio e del Comitato permanente, che non risiedono in Roma, saranno corrisposte le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che stabilirà il regolamento.

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Signori, poichè tutta la legge in esame si divide in due parti, in quella delle ragioni sulle quali è fondato il nuovo istituto dell'ufficio del lavoro, col suo Consiglio superiore e col suo Comitato permanente, e in quella de' mezzi onde possa rettamente funzionare, permettete che in poche parole io dica ancora qualcosa sull'una e sull'altra.

La prima parte è stata bellamente riassunta dall'Ufficio centrale nelle seguenti linee:

« Il vostro Ufficio centrale è convinto che adottando il concetto sostanziale del disegno di legge, che fu già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si porrà l'Italia in grado d'imitare con profitto l'iniziativa vigorosamente assunta in tutte quelle altre nazioni che, per l'opera intelligente di industriali, di agricoltori e delle classi lavoratrici, conseguirono onore e ricchezza ».

Il fine dunque della legge, per quanto complessa ne' suoi modi di sviluppo ed ordini di applicazione, è semplicissimo nel suo principio logico, che può così formularsi: Aumentare la ricchezza della nazione, valendosi dell'iniziativa già vigorosamente presa da altre nazioni colla virtù de' precennati fattori, e procurando non solo di raggiungerle ma di sorpassarle. Il che l'Italia può sempre fare colla coscienza e scienza della sua Legge sovrana.

Le disposizioni poi del 1° articolo specificano gli scopi dell'istituzione e stanno là per dimostrare, a chi s'interna nel suo profondo, la bontà della fondazione novella.

Benediciamola dunque, e spargiamo a larghe mani felici augurî, e rose di aurora su questa giovine figlia della sapienza e della speranza, e sopra i suoi propositi di giustizia e d'amore!

Alla seconda parte però della legge occorre un contrappeso di buon senso per un solido sviluppo dell'istituto; ma, disgraziatamente, non appare ancora sicuro. Essa abbraccia quattro articoli.

Io ho domandato la parola sul 6° — sul quale è ora aperta la discussione — perchè è connesso coll'art. 7, con la seconda parte dell'art. 8, e con gli articoli 11 e 12.

In tutti questi articoli si parla di una sola cosa, cioè del sangue che deve circolare nelle vene dell'istituto novello, affin'hè viva e si mova come persona, e non traballi com'ombra; che sia tale insomma quale fu già annunciata e sperata da tutta Italia.

Infatti coll'art. 6 si dichiara che saranno corrisposte indennità di viaggio e di soggiorno ai membri del Consiglio e del Comitato permanentemente non residenti in Roma, i quali siano chiamati dal Governo a realizzare qualcuno dei compiti assegnati nel primo articolo.

Coll'art. 7 si dichiara che dodici bollettini dell'ufficio del lavoro saranno pubblicati ogni anno, e inviati gratuitamente a quante Associazioni operaie ne facciano richiesta. Esse si

contano a migliaia nel Regno; ma questa gratuità basta da sola ad assorbire il fondo stanziato, anche ammesso largo lo spaccio di vendita, e copiosi gli abbonamenti.

Nell'art. 11 e molto più nei provvedimenti sottintesi e rimandati al regolamento coll'art. 13, si fa capire che il personale di questo Ufficio e quello dei collaboratori dovrà essere remunerato secondo l'importanza dei lavori necessari e secondo la utilità che ne potrà venire. Ma all'art. 12 è tassativamente poi stabilita la somma del tutto ombrabile, deficiente; è pietrificato ogni altro rivolo e siamo come in macchina da strozza.

Io dichiaro di non poter supporre che il Ministero non veda come la somma fissata sia inadeguata al compito che si è prefisso.

Il Ministero in fondo in fondo ha detto: facciamo un'esperienza ed in seguito la nazione e il Parlamento troveranno il modo di largheggiare negli stanziamenti ancora necessari.

Io ben comprendo ciò: ammetto che le forze latenti di una discussione legislativa possano condurre ad argomenti d'altri impegni finanziari; ma non sarebbe degno del Parlamento il mutismo assoluto su tanta sproporzione tra lo scopo e i mezzi assegnati a conseguirlo.

Credo che si potrebbe benissimo correggere tanto tormentoso silenzio, e senza mutare il testo degli articoli, o le parole della legge, dando una spiegazione conveniente al primo inciso dell'art. 11. Vi si legge:

« All'Ufficio del lavoro si aggregeranno gradatamente per decreti Reali tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali ».

Ora resti inteso che queste aggregazioni verranno fatte con gli stanziamenti stabiliti per esso nei bilanci di tutti gli altri Ministeri.

Un Ufficio davvero italiano per il lavoro, o signori, non è altro al punto in cui è giunta la civiltà nostra, e comune, se non che un'emancipazione dell'intelligenza collettiva della nazione che con libertà e con necessità evidentemente si subordina il concorso di tutte le altre forze del progresso, e specialmente quelle per sé prestabilite, in tutti gli altri Ministeri.

Si tratta dunque non soltanto dell'unità di piano nelle idee, per la produzione della più

grande ricchezza possibile della patria, ma ancora della unità vera della somma delle lire 50,000, che deve essere intesa moltiplicata per tutti gli altri Ministeri, ricavandola da quei servizi principali in cui trovano addentellato i compiti propri dell'Ufficio del lavoro. Per tal guisa la somma salirà al mezzo milione ed al milione; e allora sì che la cosa avrà un aspetto di verità e solidità degno della nuova Italia.

La grande nazione italiana, o signori, non si preoccupò, non si preoccuperà mai delle parvenze splendide degli ottimi progetti. Disdegna i parti da zimbello, flagellati dalla satira del venosino, e adora in eterno l'architettonica di Dante, di Michelangelo, che meritò l'ammirazione di tutti i secoli per la precisione del calcolo nei massimi e nei minimi dell'impianto.

Giacchè nell'art. 11 è tassativamente detto che i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali, debbono essere gradatamente riferiti e aggregati all'Ufficio del lavoro, colla presente fondazione ideata, si tenga per inteso ed acquisito che vengano coi loro assegni.

Senza ciò la bellissima vostra pargoletta crescerà malata e prima dell'anno sarà seppellita, mentre tutti auguriamo invece che viva e prenda voli d'aquila nel firmamento.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO, *relatore*. Mi pare che il senatore Del Zio non faccia opposizione al disegno di legge. Egli prevede soltanto il caso che le 50,000 lire, di cui all'art. 11, non possano bastare e ammonisce perchè, ove si aggregino all'Ufficio del lavoro tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, ecc., si accresca il fondo delle 50,000 lire, di quanto si diminuiranno gli assegni che negli altri Ministeri sono dati per i servizi stessi. E sia: quando si vedrà che le 50,000 lire non bastino, allora si assegneranno all'Ufficio del lavoro, le somme che rimarranno disponibili presso gli altri Ministeri. Così viene appagato il desiderio dell'onorevole Del Zio.

PRESIDENTE. Il senatore Del Zio non fa proposte, quindi, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 6 nel testo già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga di presentazione delle proposte intorno al servizio di navigazione tra Venezia e le Indie:

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra:

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo adesso la discussione del progetto di legge sulla istituzione dell'Ufficio del lavoro. Rileggo l'art. 7.

#### Art. 7.

L'Ufficio del lavoro pubblicherà, mensilmente almeno, un *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*, il quale conterrà le informazioni e le notizie di cui all'art. 1; e con particolarità quelle dei paesi verso i quali è diretta l'emigrazione italiana. L'Ufficio pubblicherà anche monografie su tutte le varie quistioni che interessano il lavoro.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le pubblicazioni dell'Ufficio del lavoro saranno vendute o date in abbonamento al solo prezzo di stampa.

Saranno però inviate gratuitamente a quante associazioni operaie ne facciano richiesta.

(Approvato).

## Art. 9.

Le autorità locali, i corpi morali, i sodalizi agrari, industriali, commerciali e operai e gli Uffici locali del lavoro hanno obbligo di fornire all'Ufficio del lavoro le notizie e le informazioni, che saranno loro richieste, perchè possa adempiere alle sue attribuzioni.

Tutte le comunicazioni da essi dirette all'Ufficio del lavoro godranno della franchigia postale.

(Approvato).

## Art. 10.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie e le informazioni richieste dall'Ufficio del lavoro, o che alterassero scientemente la verità, sono puniti con un'ammenda non minore di lire cinque ed estensibile a lire cinquanta.

(Approvato).

## Art. 11.

All'Ufficio del lavoro si aggregheranno gradatamente per decreti Reali tutti i servizi relativi al lavoro, alla previdenza, alle assicurazioni sociali.

Per il personale di questo Ufficio è autorizzata una maggiore spesa annua non superiore a L. 50,000; e alle relative variazioni di organico sarà provveduto col bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1902-1903.

(Approvato).

## Art. 12.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, sarà stanziata la somma di lire cinquantamila per le spese dell'Ufficio e del Consiglio superiore dei lavori.

(Approvato).

## Art. 13.

Un regolamento da approvarsi con Regio decreto, udito il Consiglio di Stato:

stabilirà le norme per il funzionamento dell'Ufficio del lavoro;  
specificherà le attribuzioni di esso, del

Consiglio del lavoro e del Comitato permanente entro i limiti stabiliti dalla presente legge; indicherà con quali norme le Camere di commercio, i Comizi, la Federazione, la Lega e l'Associazione indicate nell'articolo 2 procederanno alla scelta, fra persone appartenenti rispettivamente a ciascuno, dei loro rappresentanti;

determinerà quanto altro è necessario per l'esecuzione della legge medesima.

Una parte dei componenti dell'Ufficio del lavoro, all'atto della sua prima costituzione, sarà scelta fra i cultori delle discipline economiche e statistiche mediante concorso per titoli.

(Approvato).

## Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1902.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato ora a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Istituzione di un ufficio del lavoro. »

Prego il segretario senatore Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio del lavoro ».

Senatori votanti . . . .	152
Favorevoli . . . .	117
Contrari . . . .	35

Il Senato approva.

Avverto che domani in principio di seduta, a tenore della deliberazione votata nella tornata del 29 novembre u. s., il Senato dovrà deliberare sulla presa in considerazione di una proposta del nostro collega Cefaly per modificazione all'art. 103 del regolamento del Senato.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

1. Svolgimento della proposta d'iniziativa del senatore Cefaly concernente modificazioni all'art. 103 del regolamento del Senato.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sgravio dei consumi ed altri provvedimenti finanziari (N. 248);

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente (N. 215);

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie (N. 223);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3<sup>a</sup>) sulla cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247).

3. Interpellanza del senatore Maragliano al ministro dell'interno sui servizi della sanità pubblica del Regno, specialmente in ordine ai casi di peste verificatisi recentemente a Napoli.

4. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Abrogazione della legge 14 maggio 1894, n. 189, che modifica alcuni articoli della legge consolare del 28 gennaio 1866, n. 2804 (N. 249);

Approvazione di una convenzione fra il ministro degli affari esteri ed il Monte pensioni dei maestri elementari circa il pagamento di contributi arretrati dovuti per le scuole elementari all'estero.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 21 gennaio 1902 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche